RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 24

Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e' autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalita' ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 25 settembre 1940 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it